

Circolare giugno/2022

Paghe e Contributi

Calendario giugno 2022	2
Permessi elettorali	3
Indennità Una Tantum 200 euro lavoratori dipendenti	4
Assistenza fiscale 2022.....	10
Le operazioni di conguaglio	10
Conguaglio a debito.....	14
Conguaglio a credito.....	15
Pagamenti rateali	18
Dichiarazione Integrativa / Rettificativa	18
Interruzione del rapporto di lavoro	18
Passaggio di dipendenti da un datore di lavoro ad un altro	18
Versamento Irpef – Cedolare secca.....	19
Versamento addizionali regionale e comunale	19
Rimborso imposte erariali, addizionali regionale e comunale.....	19
CCNL Metalmeccanici Industria	20
Nuovi minimi retributivi	20
Previdenza complementare	20
Indennità di trasferta e reperibilità	21
Flexible benefits	21
Elemento perequativo	21
Contratto Edilizia Industria Milano	23
Elemento Variabile Retribuzione.....	23
Indennità trasporti	31
Indennità mensa.....	32
Contribuzione e prestazione straordinaria 2022	33
Una tantum impiegati	34
Rivalutazione TFR: coeff. di maggio 2022	36

Calendario giugno 2022

Giorni lavorabili	21
Ore lavorabili	168
Festività godute	1
Festività non godute	
Sabati (settimane)	4

Permessi elettorali

Domenica 12 giugno 2022 si sono svolte le elezioni amministrative e i cinque referendum popolari abrogativi., oltre che gli eventuali ballottaggi domenica 26 giugno 2022.

Di seguito vengono riepilogati gli adempimenti dei datori di lavoro nei confronti dei dipendenti chiamati a svolgere funzioni presso i seggi elettorali.

La partecipazione ai seggi per i lavoratori dipendenti che hanno svolto funzioni di presidente, segretario, scrutatore, rappresentante di lista o di gruppo, comporta l'applicazione della seguente disciplina:

- 1) i giorni di impegno al seggio considerati lavorativi (lunedì) devono essere retribuiti normalmente, come se il lavoratore avesse prestato l'attività lavorativa ordinaria;
- 2) i giorni festivi o non lavorativi (domenica e sabato) danno diritto ad una quota di retribuzione aggiuntiva rispetto alla normale oppure a giorni di riposo compensativo.

Le modalità di fruizione del riposo, nel silenzio della legge, devono essere concordate tra lavoratore e datore di lavoro. In linea di massima il giorno di riposo deve essere fruito salvaguardando le esigenze produttive e organizzative, entro un arco temporale molto ristretto, in quanto lo stesso ha natura compensativa del mancato riposo settimanale. Deve comunque essere prestata attenzione alla normativa in tema di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008 e ai limiti settimanali dell'orario di lavoro imposti dall'art. 4 del D.Lgs. 66/2003. Poiché l'attività svolta presso gli uffici elettorali è considerata attività lavorativa, la scelta del riposo settimanale appare quella più corretta, indipendentemente dalla volontà delle parti, in quanto la salute del lavoratore prevale sulle esigenze produttive.

Se il lavoratore chiamato ai seggi elettorali per svolgere le funzioni di scrutatore si trova in Cassa Integrazione Guadagni con sospensione programmata dell'attività lavorativa, il datore di lavoro non ha alcun obbligo retributivo né per quanto concerne le giornate non lavorative né per quanto concerne le festività o le giornate non lavorative. In questo caso il lavoratore percepirà il trattamento economico della Cassa Integrazione per il periodo lavorativo coincidente con le operazioni di seggio, mentre nulla sarà erogato in ordine alle prestazioni festive.

In base ai principi di correttezza e buona fede il lavoratore nominato ai seggi per espletare una funzione deve:

- 1) preavvertire con anticipo il proprio datore di lavoro della sua assenza, consegnandogli copia della convocazione inviata dal competente ufficio elettorale;
- 2) ultimate le operazioni di voto, al rientro sul posto di lavoro, deve consegnare copia della documentazione attestante la funzione svolta presso il seggio elettorale, con timbro della sezione e firma del presidente di seggio.

Indennità Una Tantum 200 euro lavoratori dipendenti

L'articolo 31 del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 2022 ed entrato in vigore il 18 maggio 2022, prevede l'erogazione di una indennità una tantum di importo pari a 200 euro, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022.

Con Messaggi n. 2397 del 13 giugno 2022, n. 2505 del 21 giugno 2022, n. 2559 del 24 giugno 2022 e Circolare n. 73 del 24 giugno 2022 l'INPS è intervenuto per dettare le istruzioni operative in ordine all'erogazione e al recupero degli importi in sede di denuncia mensile UniEMens.

Nel quadro delle misure urgenti adottate in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina, il decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50 prevede, agli articoli 31 e 32, il riconoscimento di un'indennità *una tantum* a determinate categorie di soggetti.

In particolare, l'articolo 31 del citato decreto prevede che, per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, sia riconosciuta, in via automatica, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, non titolari dei trattamenti di cui all'articolo 32 del medesimo decreto e che, nel primo quadrimestre dell'anno 2022, hanno beneficiato dell'esonero di cui al predetto comma 121 per almeno una mensilità.

La misura agevolata di cui alla legge n. 234/2021 (esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota a carico del lavoratore) trova applicazione, mese per mese per tutti i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, purché venga rispettato il limite della retribuzione mensile, da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di euro 2.692, importo maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima (ved. Circolare n. 03/2022). I lavoratori interessati dalla normativa sono dunque quelli che hanno avuto una retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali inferiore o uguale a 2.692 euro. La fruizione dell'esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota a carico del lavoratore esclusivamente sui ratei di tredicesima non è utile ai fini del riconoscimento dell'indennità di 200 euro. Il decreto legge n. 50/2022 ha individuato nel primo quadrimestre dell'anno 2022, il periodo di riferimento nel quale verificare il diritto all'esonero di cui alla legge n. 234/2021, al fine di beneficiare dell'indennità una tantum di 200 euro. A seguito di conforme parere del Ministero del lavoro, tale periodo di riferimento è esteso fino al giorno precedente la pubblicazione della circolare n. 73 dell'INPS, ovvero il 23 giugno 2022.

L'articolo 31 sopra riportato prevede che l'indennità sia riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022 e che nel mese di luglio 2022 il credito maturato per effetto dell'erogazione dell'indennità è compensato attraverso la denuncia UniEMens. Pertanto l'indennità deve essere erogata, sussistendo il rapporto di lavoro, sia esso a tempo determinato che indeterminato, nel mese di luglio 2022, anche se erogata ad agosto, con denuncia UniEMens entro il 31 agosto. Deroghe al criterio di competenza della retribuzione di luglio sono previste in ragione dell'articolazione dei singoli rapporti di lavoro (part time ciclici) o della previsione dei CCNL.

Il comma 2 dell'articolo 31 ha previsto che l'indennità una tantum di cui al comma 1 spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro. Pertanto il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro dovrà presentare la dichiarazione di cui all'articolo 31 comma 1 al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell'indennità.

L'indennità spetta nella misura di 200 euro anche nel caso di lavoratore con contratto a tempo parziale.

Nell'ipotesi in cui risultasse, per il medesimo lavoratore dipendente, che più datori di lavoro abbiano compensato su UniEMens la predetta indennità di 200 euro, l'Istituto comunicherà a ciascun datore di lavoro interessato la quota parte dell'indebita compensazione effettuata, per la restituzione all'Istituto e il recupero al dipendente. L'importo indebitamente riconosciuto al lavoratore, ai fini del recupero, sarà suddiviso in parti uguali tra i diversi datori di lavoro che avranno conguagliato la predetta indennità, per il medesimo lavoratore, e che, conseguentemente, saranno tenuti alla restituzione.

L'indennità *una tantum* di 200 euro è riconosciuta in automatico, in misura fissa, una sola volta per singola persona fisica, previa acquisizione, da parte del datore di lavoro, di una dichiarazione resa dal lavoratore con la quale lo stesso dichiara di "non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32 commi 1 e 18". Il lavoratore, quindi, al fine di ricevere l'indennità dal proprio datore di lavoro, deve presentare allo stesso una dichiarazione con la quale afferma di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione ovvero di appartenere a un nucleo familiare beneficiario del Reddito di cittadinanza. Si tratta delle categorie per le quali è previsto che sia l'INPS a erogare a luglio l'indennità una tantum. L'INPS con proprio Messaggio n. 2559 del 24 giugno 2022 ha pubblicato un *fac simile* di dichiarazione (ved. allegato).

Ai fini del recuperare dell'indennità anticipata ai lavoratori, nella denuncia di competenza di luglio 2022, si dovranno valorizzare all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

- <CodiceCausale> con inserimento del valore "L031" avente il significato di "Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50";
- <IdentMotivoUtilizzoCausale> con inserimento valore "N";
- <AnnoMeseRif> con indicazione "07/2022";
- <Importo AnnoMeseRif> con importo da recuperare.

UNO La procedura di erogazione dell'indennità avviene inserendo nel cedolino di luglio del dipendente una specifica voce di calcolo che gestisce sia la parte retributiva che contabile che previdenziale.

Preliminare all'inserimento della Voce di Calcolo è l'inserimento del codice UniEMens di nuova costituzione **L031**.

Codici DM10 / Modifica

Generale Elenco

Codice: L031

Descrizione: Recupero indennità una tantum 2006 DL. 50/2022

Dizione:

Quadro: B/C D

Scrivi caselle:

Numero dipendenti
 Numero giorni
 Numero ore testata
 Numero ore voce di calcolo
 Numero settimane
 Retribuzione
 Importo

% voce calcolo: 100

UniEMens

Elemento: Individuale - Info aggiuntive causali contributive

Identificativo utilizzo: N

UNO Creare la nuova voce di calcolo denominata BON200:

Voci di calcolo / Modifica

Generale Contributi Conto contabile Elenco

Codice: **BON200** Descrizione: **INDENNITA' UNA TANTUM DL. 50/2022** Copia voce di calcolo

% Maggiorazione: **100,000** Tipo calcolo: **Competenze** Emolumento di produttività Stampa cedolino

Tipo voce: Ore/gg per Base Solo importo Ore/gg Base ed Importo manuali

Proponi base: Nulla Retribuzione Imponibile Contrib. Sociali Imponibile IRPEF Imponibile Cassa Edile Assegno Nucleo Familiare Valore automatico

Arrotondam. ore/gg.: Arrotondam. Importo: Valore unitario automatico: **200,00000**

Ferie/Permessi/Ratei/BNC: Tipo ore cassa edile: T.F.R.:

F24 Codice tributo: Anno riferimento precedente

Percentuali

Contributi sociali: IRPEF: Casse Edile: T.F.R.: Rateo Costo:

Opzioni

Separazione imponibili IRPEF Tassazione Separata Imponibile malattia Ripartizione part-time Somma al totale lordo Imponibile solidarietà % Erogazioni variabili decontribuibili Sgravio contributivo Sgravio fiscale

Data attivazione: **24-06-2022** Data disattivazione:

Voci di calcolo / Modifica

Generale **Contributi** Conto contabile Elenco

Codice: **BON200** Descrizione: **INDENNITA' UNA TANTUM DL. 50/2022**

UniEMens

Codice ex DM10: **L031** **Recupero indennità una tantum 2006 DL. 50/2022**

Somma a retribuzione teorica

Tipo retribuzione: Retribuzione ridotta: Contributi c/azienda: %: Tipo contribuzione:

Voci di calcolo / Modifica

Generale Contributi **Conto contabile** Elenco

Codice: **BON200** Descrizione: **INDENNITA' UNA TANTUM DL. 50/2022**

Utilizza conto diverso da salari e stipendi

Conto contabile: **2402030** **INPS C/COMPETENZE**

UNO Inserire la voce di calcolo nella tabella Voci di calcolo comuni in Pagina Bonus 200 €.

UNO La voce di calcolo BON200 può essere inserita nei cedolini di luglio manualmente.

Riga	Voci di calcolo	T.C.	Ore/gg	Base	Importo	C.S.	IRPEF	C.E.	T.F.R.	Costo	Conto
10	LAV.01 LAVORO ORDINARIO OPERAI	C	184.00	11,63000	2,139.92	100	100	100	100	100	
100	CAS.01 CASSA EDILE 18,5%	C	1.00	395,88520	395,89	100	100	100	100	100	
110	CAS.02 PERMESSI EDILI 4,95%	C	1.00	105,92604	105,93	100	100	100	100	100	
120	CAS.03 ACCANTONAMENTO C.E. 14,2%	T	1.00	303,86864	304,00						2402050
130	CAS.06 CONTRIBUTI CASSA EDILE BG	CT	1.00	197,30062	197,30		15				
140	CAS.07 MUTUALIZZAZIONE 0,65%	CT	1.00	13,90948	13,91		100	100			
150	CAS.05 TRATTENUTA C.E. 0,375%	CT	1.00	8,02470	8,02		-100				2402050
160	CASF50 FONDO SANITARIO NAZIONALE OPERAI	CT	120.00	0,06978	8,37						
190	BON200 INDENNITA' UNA TANTUM DL. 50/2022	C			200,00						2402030
210	INC.24 ESONERO CONTRIBUTI L. 234/2021 mensile	C	0,80	2,677,00000	21,42			100			2402030

UNO L'inserimento manuale per ciascun dipendente può essere sostituito da un meccanismo che consente di automatizzare l'inserimento della voce di calcolo BON200, naturalmente solo per i dipendenti prescelti.

Per i dipendenti che hanno diritto all'erogazione del bonus 200 euro va attivato il flag "Bonus 200 euro DL 50/2022" nella Pagina IRPEF anno 2022 dell'Anagrafica Personale.

UNO La preparazione del flag può anche essere effettuata utilizzando la specifica nuova Utility denominata "Aggiornamento massivo Bonus 200 € DL 50/2022" in Gestione Mensili – Servizi.

Dipendente	Cognome Nome	Qualifica	Assunzione	Cessazione	% P.T.	U.L.	Commes.	Riferimento interno	Bonus	
<input checked="" type="checkbox"/>	000002	ALBERTONI FRANCESCO	OPERAIOSPECIALIZ	05-02-1991		100,00	0000001	000001	mil.760	S
<input checked="" type="checkbox"/>	000003	BETTONI MARCO	OP/SPECIALIZZATO	01-12-2001		100,00	0000005	004279	MIRAMONDI	S
<input checked="" type="checkbox"/>	000005	VERDI MARIA	IMPIEGATO	01-01-2004		100,00	0000005	000001	mil.760	S
<input checked="" type="checkbox"/>	000006	PIAZZALUNGA MARCELLO	OPERAIOSPECIALIZ	01-10-1983		100,00	0000005	000040	iprovefabbisogni	S
<input checked="" type="checkbox"/>	000010	LODA FRANCESCO	DIRETTIVI	01-03-1982		100,00				S
<input checked="" type="checkbox"/>	000035	COLOMBANI CARLA	IMPIEGATOMETALM	01-02-2018		75,00	0000002			S
<input checked="" type="checkbox"/>	000054	CATTANEO PAOLA	IMPIEGATO	09-02-2015		100,00	0000001			S

In questa gestione vengono proposti i lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel luglio 2022, condizione necessaria, ma non sufficiente, per poter fruire del Bonus 200 euro. Quindi la procedura esclude tutti i lavoratori la cui data di cessazione è anteriore o uguale al 30/06/2022 così come esclude i lavoratori assunti dal 01/08/2022. Possono inoltre essere attivate le chiavi di ricerca di Unità Locale e Commissa.

UNO In funzione del posizionamento del flag Bonus 200 €, per i dipendenti selezionati sarà attivato o disattivato il flag in Pagina Irpef anno 2022 di Anagrafica Personale.

UNO Dalla preparazione dell'Anagrafica Personale con l'attivazione dei flags Bonus 200 euro discende poi la possibilità di automatizzare l'inserimento voce di calcolo BON200 nel cedolino.

Nella sezione Automatismi mensili del menù Libro Unico del lavoro, è stato creato un nuovo automatismo denominato "Import Bonus 200 € DL 50/2022" che, se attivato, inserisce negli automatismi mensili la voce di calcolo BON200 (proposta per default dalla tabella Voci di calcolo comuni) per i soli dipendenti che hanno attivato il flag "Bonus 200 euro DL 50/2022" della Pagina IRPEF anno 2022 in Anagrafica Personale. Il mese proposto è naturalmente quello di luglio.

Anno:	2022	
Mese:	Luglio	
Voce erogazione:	BON200	INDENNITA' UNA TANTUM DL. 50/2022

UNO Al termine di questa operazione la voce di calcolo BON200 sarà aggiunta tra gli automatismi da riportare nel cedolino di luglio 2022 in fase di inserimento, manuale o massivo, del medesimo.

Automatismi mensili voci dipendenti

Anno/Mese: 2022 / Luglio

Selezione dipendenti: Tutti
 Senza voci di calcolo agganciate
 Solo con voci di calcolo agganciate

Unità locale:
 Comessa:

Dipend.	Cognome e nome	Qualifica	Assunzione	Risoluzione	Unità Locale	Riferimento interno
<input checked="" type="checkbox"/>	0000002 ALBERTONI FRANCESCO	OPERAIO SPECIALIZ	05-02-1991		Sede	mil.760
<input type="checkbox"/>	0000003 BETTONI MARCO	OP/SPECIALIZZATO	01-12-2001		CAGLIARI	MIRAMONDI
<input type="checkbox"/>	0000004 STEFANIA BURANELLO	LAV/PROGETTO	01-01-2009		Sede	
<input type="checkbox"/>	0000005 VERDI MARIA	IMPIEGATO	01-01-2004		CAGLIARI	mil.760
<input type="checkbox"/>	0000006 PIAZZALUNGA MARCELLO	OPERAIO SPECIALIZ	01-10-1983		CAGLIARI	iprovefabbisogni
<input type="checkbox"/>	0000010 LODA FRANCESCO	DIRETTIVI	01-03-1982		Sede	
<input type="checkbox"/>	0000035 COLOMBANI CARLA	IMPIEGATO METALM	01-02-2018		Filiale di Morr	
<input type="checkbox"/>	0000054 CATTANEO PAOLA	IMPIEGATO	09-02-2015		Sede	
<input type="checkbox"/>	0000083 ROTA MATTEO	CAPOSQUADRA	01-12-2014		Sede	
<input type="checkbox"/>	0000093 RODARI NICOLA	AMMINISTRATORE	01-02-1999		Sede	
<input type="checkbox"/>	0000094 PINOTTI GIUSEPPINA	COCCO	01-01-2016		Sede	
<input type="checkbox"/>	0000104 ASSOLARI ROSSELLA	IMPIEGATO	09-04-1992		ABBATEGR.	
<input type="checkbox"/>	0000106 PARASCANDOLO LUCA	QUALIFICATO	01-01-2003		ABBATEGR.	

Dipend.

Import voci Elimina voci Gestione automatismi

Voce	Descrizione	T.C.	Ore/Giorni	Base	Importo
BON200	INDENNITA' UNA TANTUM DL. 50/2022	C			
PREM.F.	PREMIO AD PERSONAM	C			150,00

UNO In sede di elaborazione della denuncia UniEMens di competenza 07/2022 in Pagina Info aggiuntive sarà inserito il recupero del Bonus 200 euro in corrispondenza dei dipendenti nel cui cedolino sarà comparsa la voce di calcolo BON200. Tale importo costituirà un importo a credito nella denuncia mensile.

UniEMens: Denuncia individuale / Modifica

Generale Elenco

Progressivo: 002101 Anno / Mese denuncia: 2022 / Luglio Matricola INPS: 120298151700

Dipendente: 0000002 ALBERTONI FRANCESCO Regularizzazione

Generale Dati retributivi Eventi TFR Giorno - CIG Dati particolari Info aggiuntive

Causale	Identificativo utilizzo causale	Anno	Mese riferimento	Importo
L031	N	2022	Luglio	200,00
L024	2444	2022	Luglio	19,55

Recupero indennità una tantum 200€ DL. 50/202

Assistenza fiscale 2022

Il sostituto d'imposta, come di consueto, riceve i risultati contabili (703-4) per le dichiarazioni presentate a Caf e Professionisti, ovvero per le dichiarazioni presentate direttamente dal contribuente, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, presso la sede telematica propria o di quella dell'intermediario prescelto.

La comunicazione della sede telematica può avvenire con due modalità diverse:

- con il Quadro CT presente nella Certificazione Unica per i sostituti d'imposta che non hanno presentato negli anni precedenti il modello CSO e che trasmettono almeno una certificazione di lavoro dipendente;
- con il modello CSO per i sostituti d'imposta che hanno già presentato negli anni precedenti il modello CSO o che intendono cambiare la scelta operata cambiando l'intermediario a cui indirizzare le risultanze 730-4.

Le operazioni di conguaglio

Il conguaglio dipende dal momento di presentazione del modello 730 da parte dei contribuenti/dipendenti e dalla tempistica di pagamento delle retribuzioni da parte del datore di lavoro/sostituto d'imposta. In merito all'interpretazione letterale della norma si ritiene sia corretto sia il comportamento del sostituto d'imposta che, pagando i compensi di competenza di un mese nei primi giorni del mese successivo provvede, entro il 30 del mese di giugno, ad effettuare le operazioni di conguaglio già con la retribuzione del mese di giugno pagata in luglio, sia il comportamento del sostituto che, al contrario, provvede ad effettuare le operazioni di conguaglio sulle retribuzioni del mese di luglio pagate entro i primi giorni del mese di agosto, ovvero sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto 730/4. La scadenza impatta sicuramente sulle operazioni poste in essere dai sostituti che erogano le retribuzioni nei primi giorni del mese successivo (principio di cassa), per i quali il differimento delle operazioni si sposta ai primi giorni del mese di agosto. Non cambia nulla per quanto riguarda invece la tempistica dei sostituti che corrispondono le retribuzioni al termine del mese di luglio (principio di competenza).

Il criterio non si applica però alla seconda rata di acconto per cui la trattenuta deve essere operata sulla retribuzione corrisposta nel mese di novembre 2022. Nell'ipotesi in cui tale retribuzione fosse insufficiente l'importo residuo deve essere trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre, con la maggiorazione dell'interesse nella misura dello 0,40%.

UNO *Le informazioni relative alla modalità di retribuzione (nel mese o mese successivo) e ai mesi di inizio assistenza fiscale e secondo acconto, per la generalità dei lavoratori dipendenti, sono contenute nell'Anagrafica Azienda, pagina Altre Info. Il mese inizio assistenza fiscale può essere impostato a giugno "06" o luglio "07", indipendentemente dall'applicazione del principio di cassa o di competenza adottato dalle aziende. Deve invece essere differenziato il mese inizio conguaglio 2° acconto: per le aziende che non retribuiscono nel mese deve essere impostato a ottobre "10".*

Sostituto d'imposta	<input type="checkbox"/> Retribuzione nel mese	<input checked="" type="checkbox"/> Chiusura IRPEF per competenza	
	<input type="text" value="07"/> Mese inizio conguaglio 730	<input type="text" value="10"/> Mese inizio conguaglio 2o acconto	<input type="text" value="02"/> Mese inizio acconto comunale

Mentre per le aziende che retribuiscono nel mese deve essere impostato a novembre "11".

Sostituto d'imposta	<input checked="" type="checkbox"/> Retribuzione nel mese		
	<input type="text" value="07"/> Mese inizio conguaglio 730	<input type="text" value="11"/> Mese inizio conguaglio 2o acconto	<input type="text" value="03"/> Mese inizio acconto comunale

Nell'ipotesi in cui la comunicazione del risultato contabile non pervenga al sostituto d'imposta in tempo utile perché lo stesso possa procedere alle operazioni di conguaglio sulle retribuzioni e sui compensi di competenza del mese di giugno / luglio, il conguaglio effettuato sarà tardivo e l'Amministrazione finanziaria applicherà la sanzione del 30% delle somme tardivamente versate nei confronti del responsabile (il CAF o professionista). Se il sostituto riceve un risultato 730-4 di un soggetto non suo dipendente o se il dipendente è cessato prima dell'avvio delle operazioni di assistenza fiscale, deve dare comunicazione di diniego, entro cinque giorni lavorativi da quello di ricezione, tramite i servizi messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate, affinché questa possa inoltrarla al soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale. Allo scopo, nella sezione Comunicazioni – Mod. 730-4, è presente l'applicazione "Comunicazioni diniego". Non è quindi più possibile restituire direttamente al Caf o al professionista abilitato i 730-4 contenenti i risultati contabili di conguagli che non possono essere effettuati. L'invio telematico del diniego non può essere annullato né rettificato.

UNO Quando pervengono al sostituto le dichiarazioni mod. 730/4, i contenuti delle stesse in termini di importi, codici regione e comune per il coniuge, nonché codice CAF (se presente) devono essere inseriti nella gestione Assistenza Fiscale del dipendente manualmente o avvalendosi della nuova procedura di **Import 730-4 Ordinario**. Se la codifica del CAF non è già presente in Anagrafica Caf, deve essere inserita manualmente con tutte le informazioni correlate (Anagrafiche – Tabelle – Fiscali). Importanti sono soprattutto il codice fiscale e il numero iscrizione albo.

In caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente (senza sostituto), l'informazione inerente il Centro di assistenza fiscale potrebbe anche mancare del tutto e, in questo caso, nulla va indicato nel codice Caf dei progressivi Assistenza fiscale dipendente.

Nel menù Libro Unico del Lavoro – Assistenza fiscale è stata inserita la funzione di Import 730-4 ordinario in formato XML, che permette di estrapolare dai files preparati dall'Amministrazione Finanziaria, i modelli di liquidazione delle imposte. L'operazione di Import, in presenza di più files, dovrà essere ripetuta per ciascuno di essi.

Dopo aver richiamato il file 'M7304_XXXX.rel', contenente i risultati contabili dei dipendenti che hanno fatto richiesta d'assistenza fiscale, si deve procedere come segue:

1. **Validazione file:** in questa fase vengono letti dal file XML i risultati 730-4 ordinario identificati da partita IVA del sostituto, CF dipendente e CF Caf/Professionista. Se in UNO risulta assente o errato almeno uno dei tre dati identificativi, il file viene scartato.

Import 730-4 Ordinario

ATTENZIONE! L'import sovrascrive eventuali scritture manuali in gestione.
La procedura NON prevede l'importazione dei mod. 730-4 rettificativi o integrativi.

Anno: 2022

File: Z:\730\730_2022\MOD7304_5000_220620_001.REL

Data ricezione: 27-06-2022 Mese inizio conguaglio: 06 Giugno

Validazione file Import file

Al termine della validazione viene elaborato un report contenente le segnalazioni di blocco dell'importazione (es. C.F. dipendente non corretto o non presente, codice fiscale CAF assente nell'archivio, P.I. azienda non corretta).

LICON SOFTWARE s.r.l.		SEGNALAZIONI VALIDAZIONE FILE 730-4			Data:	Pag. 1
CF Dipendente	Cognome Nome	PI Azienda	Ragione sociale	CF Caf	Denominazione	
				01965348752	CAF CGIL LOMBARDIA	
				01965348752	CAF CGIL LOMBARDIA	

Nell'esempio la procedura segnala l'assenza in archivio del CAF 'CGIL LOMBARDIA': per poter procedere con l'importazione del file è opportuno, prima, inserire la codifica del Caf e poi effettuare nuovamente la validazione del file;

2. **Importazione file:** solo se la validazione file è andata a buon fine l'utente può procedere, utilizzando allo scopo lo specifico Bottone, con l'importazione dei risultati contabili nei progressivi Assistenza Fiscale dei dipendenti; viceversa il Bottone di import rimane disattivo.

Import 730-4 Ordinario

ATTENZIONE! L'import sovrascrive eventuali scritture manuali in gestione.
 La procedura NON prevede l'importazione dei mod. 730-4 rettificativi o integrativi.

Anno:

File: ...

Data ricezione: Mese inizio conguaglio:

UNO I risultati 730-4 relativi a dipendenti cessati in data antecedente al 01/07/2021 non vengono importati nella gestione Assistenza Fiscale, ma vengono segnalati, al termine dell'importazione, nel report di stampa dettagliato, così da poter procedere con la comunicazione di diniego da effettuare sul portale dell'Agenzia delle Entrate.

UNO La gestione Assistenza Fiscale è ripartita su due pagine: Generale e Cedolare secca/Solidarietà. Il mese inizio conguaglio va indicato solo se diverso dal mese inserito nell'anagrafica Azienda, pagina Altre Info, sezione Sostituto d'Imposta.

Personale: Assistenza Fiscale / Modifica

Generale

Dipendente: Cognome e nome: Codice fiscale:

Anno:

	Generale				Cedolare secca / Solidarietà				
	DICHIARANTE	Saldo Irpef	1a Rata	Acconti 20% TS	2a Rata	Addizionale Regionale	Addizionale Comunale	Acconto Comunale	Imposta sostitutiva increm. produttività
2003									
2004	Debito					29,00	13,00		
2005	Credito	585,00							
2006	Interessi								
2007	Interessi incapienza								
2008	Conguagliato								
2009	Residuo mesi precedenti								
2010	Codici enti					10	L404	G631	
2011									
2012									
2013									
2014	CONIUGE								
2015	Saldo Irpef								
2016	1a Rata								
2017	Acconti 20% TS								
2018	2a Rata								
2019	Debito								
2020	Credito								
2021	Interessi								
2022	Interessi incapienza								
	Conguagliato								
	Residuo mesi precedenti								
	Codici enti								

Altre info

CAF:

Mese inizio conguaglio: Nr. rate versamento:

Date ricezione 730/4: Date ricezione rettificativo:

730 congiunto
 Richiesta minore (secondo o unico) acconto
 Assistenza fiscale interna
 730 integrativo/rettificativo:

Personale: Assistenza Fiscale / Modifica

Generale Elenco

Dipendente: **0000002** Cognome e nome: **ALBERTONI FRANCESCO** Codice fiscale: **LBRFNC70T19A794Y**

Anno: **2022** Generale Cedolare secca / Solidarietà

Anno	DICHARANTE	Saldo	Cedolare secca locazioni		Contributo Solidarietà
			1a Rata accorto	2a Rata accorto	
2003					
2004					
2005	Debito				
2006	Credito				
2007	Interessi				
2008	Interessi incapienza				
2009					
2010	Conguagliato				
2011	Residuo mesi precedenti				
2012					
2013	CONIUGE				
2014					
2015	Debito				
2016	Credito				
2017	Interessi				
2018	Interessi incapienza				
2019					
2020	Conguagliato				
2021	Residuo mesi precedenti				
2022					

Conguaglio a debito

Nell'ipotesi in cui il modello 730/4 evidenzia una posizione debitoria Irpef, il sostituto dovrà trattenere dai compensi corrisposti a partire dal mese di giugno / luglio il debito risultante dal prospetto di liquidazione e riversare all'erario tale importo nel mod. F24.

Il sostituto dovrà inoltre tenere conto dell'eventuale importo di addizionale regionale e comunale da versare a seguito di eventuali altri redditi posseduti dal contribuente in aggiunta a quelli erogati dal sostituto che ha effettuato le operazioni di conguaglio di fine anno. Naturalmente anche il debito aggiuntivo per addizionali sarà versato nel modello F24 dello stesso mese.

Inoltre dovrà essere trattenuto, qualora dovuto, anche l'importo relativo all'acconto dell'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata nella misura del 20% del relativo imponibile.

Altre partite a debito che potrebbero essere trattenute riguardano l'imposta sostitutiva sulle somme corrisposte per l'incremento della produttività e la cedolare secca sui canoni di locazione.

Nell'ipotesi in cui l'importo complessivo Irpef, aumentato dell'importo da trattenere a titolo di addizionale regionale e comunale, nonché dell'acconto del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata, dell'imposta sostitutiva sulle somme di incremento della produttività ovvero della cedolare secca sui canoni di locazione, risultante dal prospetto di liquidazione, sia superiore all'importo dei compensi netti di competenza del mese di conguaglio, il sostituto d'imposta dovrà:

- trattenere la parte residua dalla retribuzione erogata nel mese successivo, e così via fino ad esaurimento; gli importi dell'unica o seconda rata relativi all'acconto Irpef e all'unica o seconda rata di cedolare secca saranno invece trattenuti dalla retribuzione del mese di ottobre/novembre 2022 (anche in questo caso conta il sistema di retribuzione nel mese o mese successivo);
- applicare, a carico dei contribuenti assistiti, sugli importi differiti per incapacienza, l'interesse dello 0,40% mensile, trattenendolo e versandolo nei modi e nei tempi previsti per le somme cui si riferisce. Tale interesse non deve essere oggetto di autonoma indicazione nei modelli di versamento, in quanto deve essere versato in aggiunta (cioè con lo stesso codice tributo) alle somme cui si riferisce;
- se, entro la fine dell'anno, il sostituto d'imposta non ha potuto trattenere l'intero importo dovuto per insufficienza delle retribuzioni erogate, la parte residua e il relativo interesse dello 0,40% mensile dovranno essere versati dal lavoratore dipendente nel mese di gennaio 2023 con le modalità previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche (mod. F24). In questo caso il sostituto d'imposta deve comunicare al contribuente assistito, entro il mese di dicembre 2022, gli importi che devono ancora essere versati utilizzando le stesse voci del modello 730/3.

UNO A questo scopo nel menù Libro Unico del Lavoro - Assistenza Fiscale è presente la stampa delle risultanze residue.

The screenshot shows a software window titled "Risultanze residue assistenza fiscale". It contains three input fields for search criteria:

- Data di stampa: 30-11-2022
- Dipendente: 0000002 ALBERTONI FRANCESCO
- Anno: 2022

Conguaglio a credito

Nell'ipotesi in cui il modello 730/4 evidenzia una posizione creditoria Irpef, il sostituto dovrà esporre i crediti restituiti ai dipendenti nella colonna "Importi a credito compensati" del modello F24, utilizzando i codici tributi in compensazione "esterna".

L'ammontare dei crediti restituiti ai dipendenti non deve comunque eccedere l'ammontare complessivo delle ritenute relative alla totalità dei compensi dello stesso mese di conguaglio e la riduzione delle somme derivanti dai conguagli a debito da assistenza fiscale.

Qualora l'ammontare delle ritenute non fosse sufficiente per rimborsare tutte le somme a credito, gli importi residui dovranno essere rimborsati mediante un ulteriore inserimento di codici a credito nel modello F24 dei mesi successivi dell'anno 2022.

In presenza di una pluralità di aventi diritto e di incapienza del monte ritenute e debito di assistenza fiscale, per effettuare la totalità dei rimborsi, il sostituto d'imposta dovrà concedere i rimborsi mensilmente, sulla base di una percentuale (uguale per tutti gli assistiti), data dal rapporto fra l'importo globale delle ritenute del singolo mese, comprensivo del debito per assistenza fiscale, nei confronti di tutti i percipienti (compresi quindi quelli non aventi diritto al rimborso in sede di conguaglio) e l'ammontare complessivo del credito Irpef da rimborsare.

Nell'ipotesi in cui, entro il mese di dicembre 2022, il sostituto d'imposta non sia riuscito a rimborsare l'intero credito di imposta per insufficienza delle ritenute, lo stesso si asterrà dall'effettuare detti rimborsi e comunicherà all'assistito gli importi residui di credito, utilizzando le stesse voci contenute nel mod. 730/3, indicandoli anche nella certificazione CU di competenza. Detti importi potranno essere fatti valere dal contribuente nella dichiarazione dei redditi successiva.

E' importante evidenziare che il sostituto non può rimborsare crediti risultanti dalle operazioni di conguaglio di assistenza fiscale utilizzando importi da lui anticipati, e che quindi, successivamente, non potrà utilizzare nel mod. 770 tali importi a scomputo di ritenute operate al fine di recuperare le somme anticipate effettuando versamenti inferiori rispetto al dovuto.

UNO *La procedura che effettua le Operazioni di Conguaglio è contenuta nel Menù Libro Unico del Lavoro - Assistenza Fiscale. E' importante eseguire tale operazione solo dopo aver elaborato tutti i cedolini e, naturalmente aver inserito o importato i mod. 730/4. Infatti, solo in questo modo è possibile determinare il valore delle ritenute operate sui dipendenti ovvero delle somme a debito per assistenza fiscale e, quindi, procedere alle operazioni di conguaglio del credito con la verifica della capienza dello stesso. I calcoli relativi all'interesse per rateazione e a quello di differimento per incapienza della retribuzione sono effettuati in automatico.*

La modalità di Conguaglio prevede la compensazione dei crediti con il monte ritenute e le somme a debito da assistenza fiscale. Si ricorda che la procedura effettua compensazioni solo all'interno delle singole sezioni (Erario, Regioni e Comuni) e non è prevista la possibilità di compensazioni trasversali. Per verificare la capienza del monte ritenute e del debito di assistenza al soddisfacimento dei crediti di assistenza fiscale, al termine dell'elaborazione dei cedolini, si deve effettuare l'operazione di Conguaglio assistenza fiscale.

Operazioni mensili di conguaglio

Data elaborazione: 29-06-2022

Anno: 2022

Mese: Giugno

Si ricorda che i debiti da assistenza fiscale vengono automaticamente considerati per la compensazione dei crediti da assistenza fiscale. Pertanto, è opportuno verificare nei codici tributo interessati ai conguagli per assistenza fiscale a debito 4730, 4731, 4201, 1057, 1846, 1845, 1619, 3803, 3846 e 3845 di avere attivato il flag 'Debito compensabile' e disattivato il flag 'Credito compensabile'.

Codici Tributo / Modifica

Generale | Elenco

Codice Tributo: **4731**

Sezione: Erario

Descrizione: IRPEF a saldo

- Credito Compensabile
- Debito Compensabile
- Indicazione Numero Rate
- Indicazione Mese riferimento
- Indicazione Codice Regione
- Indicazione Codice Ente Locale
- Indicazione Anno Competenza

Scrittura automatica in prima nota

Conto contabile: **2404005** ERARIO C/RITENUTE DIPENDENTI

UNO Nel Menù Anagrafiche – Voci Conguaglio Assistenza Fiscale si trovano le voci di calcolo che vengono utilizzate all'interno dei cedolini per i conguagli di assistenza fiscale a credito e/o a debito.

Voci conguaglio assistenza fiscale / Modifica

Erario | Addizionali | Cedolare secca / Solidarietà | Elenco

DICHARANTE		CONIUGE	
Irpef			
Debito:	730.02 IRPEF A DEBITO (MOD. 730)	Debito:	730.40 IRPEF A DEBITO CONIUGE (MOD. 730)
Credito:	730.01 IRPEF A CREDITO (MOD. 730)	Credito:	730.39 IRPEF A CREDITO CONIUGE (MOD. 730)
Interessi:	730.05 INTERESSI IRPEF(MOD. 730)	Interessi:	730.41 INTERESSI IRPEF CONIUGE (MOD. 730)
Interessi rateizzazione:	730.10 INT. RATA IRPEF (MOD. 730)	Interessi rateizzazione:	730.42 INT. RATA IRPEF CONIUGE (MOD. 730)
Acconto I rata			
Acconto:	730.03 IRPEF I ACCONTO (MOD. 730)	Acconto:	730.43 IRPEF I ACCONTO CONIUGE (MOD. 730)
Interessi:	730.12 INT. ACCONTO IRPEF (MOD. 730)	Interessi:	730.44 INT. ACCONTO IRPEF CONIUGE (MOD. 730)
Interessi rateizzazione:	730.11 INT. RATA ACC.IRPEF (MOD. 730)	Interessi rateizzazione:	730.45 INT. RATA ACC.IRPEF CONIUGE (MOD. 730)
Acconto II rata			
Acconto:	730.04 IRPEF II ACCONTO (MOD. 730)	Acconto:	730.46 IRPEF II ACCONTO CONIUGE (MOD. 730)
Tassazione Separata 20%			
Acconto:	730.07 ACCONTO TS IRPEF (MOD. 730)	Acconto:	730.47 ACCONTO TS IRPEF CONIUGE (MOD. 730)
Interessi:	730.08 INT.ACC.TS IRPEF(MOD. 730)	Interessi:	730.48 INT.ACC.TS IRPEF CONIUGE (MOD. 730)
Interessi rateizzazione:	730.09 INT.RATA ACC. TS (MOD. 730)	Interessi rateizzazione:	730.49 INT.RATA ACC. TS CONIUGE (MOD. 730)
Imposta sostitutiva 10%			
Debito:	730.50 IMPOSTA SOST. INCREMENTO PRODUTTIVITA' (MOD. 730)	Debito:	730.53 IMPOSTA SOST. INCR. PRODUTTIVITA' CONIUGE (MOD. 730)
Interessi:	730.51 INTERESSI IMPOSTA SOST. INCR. PROD. (MOD. 730)	Interessi:	730.54 INTERESSI IMP. SOST. LAV. STR. CONIUGE (MOD. 730)
Interessi rateizzazione:	730.52 INT. RATA IMPOSTA SOTST. LAV. STR. (MOD. 730)	Interessi rateizzazione:	730.55 INT. RATA IMP. SOTST. LAV. STR. CONIUGE (MOD. 730)

Voci conguaglio assistenza fiscale / Modifica

Erario **Adizionali** Cedolare secca / Solidarietà Elenco

DICHIANANTE		CONIUGE	
Regionale		Regionale	
Debito: 730.13	ADD. REG. DEBITO (MOD. 730)	Debito: 730.22	ADD. REG. DEBITO CON. (MOD. 730)
Credito: 730.14	ADD. REG. CREDITO (MOD. 730)	Credito: 730.23	ADD. REG. CREDITO CON. (MOD. 730)
Interessi: 730.15	INTERESSI ADD. REG. (MOD. 730)	Interessi: 730.24	INT. ADD. REG. CON. (MOD. 730)
Interessi rateizzazione: 730.16	INT. RATA ADD. REG. (MOD. 730)	Interessi rateizzazione: 730.25	INT. RATA ADD. REG. CON. (MOD. 730)
Comunale		Comunale	
Debito: 730.18	ADD. COM. DEBITO (MOD. 730)	Debito: 730.26	ADD. COM. DEBITO CON. (MOD. 730)
Credito: 730.19	ADD. COM. CREDITO (MOD. 730)	Credito: 730.27	ADD. COM. CREDITO CON. (MOD. 730)
Interessi: 730.20	INT. ADD. COM. (MOD. 730)	Interessi: 730.28	INT. ADD. COM. CON. (MOD. 730)
Interessi rateizzazione: 730.21	INT. RATA ADD. COM. (MOD. 730)	Interessi rateizzazione: 730.29	INT. RATA ADD. COM. CON. (MOD. 730)
Acconto		Acconto	
Acconto: 730.31	ACCONTO ADD. COM. (MOD. 730)	Acconto: 730.32	ACCONTO ADD. COM. CONIUGE (MOD. 730)
Interessi: 730.33	INT. ACC. COM. (MOD. 730)	Interessi: 730.35	INT. ACC. COM. CON. (MOD. 730)
Interessi rateizzazione: 730.34	INT. RATA ACC. COM. (MOD. 730)	Interessi rateizzazione: 730.36	INT. RATA ACC. COM. CON. (MOD. 730)

Voci conguaglio assistenza fiscale / Modifica

Erario **Adizionali** Cedolare secca / Solidarietà Elenco

DICHIANANTE		CONIUGE	
Saldo		Saldo	
Debito: 730.70	CEDOLARE SECCA A DEBITO (MOD. 730)	Debito: 730.74	CEDOLARE SECCA A DEBITO CONIUGE (MOD. 730)
Credito: 730.71	CEDOLARE SECCA A CREDITO (MOD. 730)	Credito: 730.75	CEDOLARE SECCA A CREDITO CONIUGE (MOD. 730)
Interessi: 730.72	INTERESSI CEDOLARE SECCA (MOD. 730)	Interessi: 730.76	INTERESSI CEDOLARE SECCA CONIUGE (MOD. 730)
Interessi rateizzazione: 730.73	INT. RATA CEDOLARE SECCA (MOD. 730)	Interessi rateizzazione: 730.77	INT. RATA CEDOLARE SECCA CONIUGE (MOD. 730)
Acconto I rata		Acconto I rata	
Acconto: 730.78	CEDOLARE SECCA I ACCONTO (MOD. 730)	Acconto: 730.81	CEDOLARE SECCA I ACCONTO CONIUGE (MOD. 730)
Interessi: 730.79	INT. ACCONTO CEDOLARE SECCA (MOD. 730)	Interessi: 730.82	INT. ACCONTO CEDOLARE SECCA CONIUGE (MOD. 730)
Interessi rateizzazione: 730.80	INT. RATA ACC. CEDOLARE SECCA (MOD. 730)	Interessi rateizzazione: 730.83	INT. RATA ACC. CEDOLARE SECCA CONIUGE (MOD. 730)
Acconto II rata		Acconto II rata	
Acconto: 730.84	IRPEF II ACCONTO CEDOLARE SECCA (MOD. 730)	Acconto: 730.85	IRPEF II ACCONTO CEDOLARE SECCA CONIUGE (MOD. 730)
Contributo solidarietà		Contributo solidarietà	
Debito: 730.86	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' A DEBITO (MOD. 730)	Debito: 730.89	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' A DEBITO CONIUGE (MOD. 730)
Interessi: 730.87	INT. CONTRIBUTO SOLIDARIETA' (MOD. 730)	Interessi: 730.90	INT. CONTRIBUTO SOLIDARIETA' CONIUGE (MOD. 730)
Interessi rateizzazione: 730.88	INT. RATA CONTRIBUTO SOLIDARIETA' (MOD. 730)	Interessi rateizzazione: 730.91	INT. RATA CONTRIBUTO SOLIDARIETA' CONIUGE (MOD. 730)

UNO La procedura di Conguaglio assistenza fiscale va ripetuta, in presenza di versamenti rateali dei debiti o di incapienza del monte tributi per restituire il credito per ogni mese successivo, fino ad esaurimento dei valori.

Per verificare lo stato delle operazioni di assistenza fiscale è utile la stampa Riepilogo Situazione che legge i valori inseriti nei progressivi Assistenza Fiscale dei dipendenti.

Pagamenti rateali

Anche i soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale possono effettuare il versamento di quanto dovuto a titolo di saldo e primo acconto Irpef, dell'addizionale regionale e comunale, dell'acconto del 20% su alcuni redditi soggetti a tassazione separata, dell'imposta sostitutiva sugli emolumenti legati alla produttività e della cedolare secca in rate mensili di uguale importo. Il numero delle rate può essere compreso da un minimo di due a un massimo di cinque, in quanto il versamento di quanto dovuto deve essere effettuato entro il mese di novembre.

Non è possibile chiedere il pagamento rateale della seconda o unica rata di acconto Irpef e/o cedolare secca.

L'importo delle singole rate è calcolato dal sostituto che deve inoltre calcolare l'interesse dovuto per la rateazione fissato in ragione dello 0,33% mensile. Si ricorda che tale interesse deve essere versato separatamente.

Se il conguaglio non può avere inizio nel mese di giugno / luglio, il sostituto ripartisce il debito in un numero di rate che si avvicini il più possibile alla scelta effettuata dal contribuente nel rispetto del termine entro il quale deve essere ultimata la rateazione (compensi corrisposti nel mese di novembre). Ove la retribuzione mensile risulti insufficiente per la ritenuta dell'importo rateizzato, il sostituto d'imposta che effettua il conguaglio applicherà oltre all'interesse dello 0,40% mensile riferito al differimento del pagamento, anche l'interesse nella misura dello 0,33% mensile.

Gli interessi dovuti per la rateazione delle somme devono essere applicati a partire dal versamento relativo alla seconda rata.

Dichiarazione Integrativa / Rettificativa

Per correggere eventuali errori ed omissioni riscontrati dal contribuente in sede di compilazione del modello 730 che danno origine ad un minor debito d'imposta, ad un rimborso non precedentemente richiesto ovvero ad un rimborso di imposta superiore a quello originariamente preteso il dipendente può far ricorso al modello 730 integrativo. Sulla base del modello presentato, il CAF elabora un nuovo 730/4, che farà pervenire al datore di lavoro che effettuerà il conguaglio.

Nei casi in cui vengano riscontrati errori nel prospetto di liquidazione del modello 730 commessi dal CAF, viene rielaborato un nuovo modello 730 detto rettificativo.

Si ritiene utile sottolineare che, mentre con il modello 730/4 integrativo il CAF comunica al sostituto d'imposta unicamente gli importi per differenza rispetto ai dati originariamente elaborati, con il modello 730/4 rettificativo il CAF ridetermina e comunica al sostituto tutti gli importi derivanti dalla riliquidazione del modello 730, nella loro misura integrale, non solo gli incrementi o decrementi. Spetterà quindi al sostituto effettuare i necessari conguagli, operando per differenza rispetto a quanto già trattenuto e/o rimborsato nei mesi precedenti.

Interruzione del rapporto di lavoro

Nell'ipotesi in cui, prima dell'effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio a debito intervenga la cessazione del rapporto di lavoro, il sostituto d'imposta non deve effettuare le operazioni, ma deve comunicare al dichiarante gli importi dovuti (a saldo e in acconto) risultanti dalle operazioni di liquidazione della dichiarazione presentata, che dovranno essere direttamente versati dall'interessato secondo le modalità e i termini ordinariamente previsti per i versamenti relativi alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche.

Nell'ipotesi in cui, prima dell'effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio a credito intervenga la cessazione del rapporto di lavoro, il sostituto d'imposta è tenuto ad operare i rimborsi spettanti mediante una corrispondente e prioritaria riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti agli altri dipendenti con le modalità e i tempi ordinariamente previsti.

Passaggio di dipendenti da un datore di lavoro ad un altro

In questo caso, qualora il dipendente si avvalga della possibilità di cui all'art. 23, comma 4, del Dpr 600/1973 di chiedere al nuovo datore di lavoro il cosiddetto conguaglio riassuntivo, e cioè di tener conto, ai fini del calcolo delle ritenute fiscali, dei redditi corrisposti, delle ritenute operate e delle detrazioni effettuate dal precedente datore di lavoro, il nuovo datore di lavoro considererà l'operato del precedente ai soli fini della effettuazione delle ritenute Irpef, del relativo conguaglio di fine anno e della conseguente certificazione, mentre non assume alcun obbligo di prosecuzione dell'assistenza fiscale iniziata dal precedente datore di lavoro.

Qualora si verifichi passaggio di dipendenti, nel corso del medesimo periodo d'imposta, da un datore di lavoro ad un altro senza interruzione del rapporto di lavoro, il nuovo datore di lavoro, obbligato a svolgere la funzione di sostituto d'imposta tenendo conto dell'operato del precedente, deve effettuare tutte le operazioni relative ai conguagli. Quindi, in tutte le ipotesi di operazioni straordinarie che determinino una scomparsa del precedente datore di lavoro (es. fusione) o che non determinino una scomparsa

del precedente datore di lavoro (es. cessione di ramo d'azienda o cessione di contratto) il nuovo datore di lavoro è tenuto a proseguire nelle operazioni di assistenza fiscale. In questo caso, nel modello ST del modello 770/2023 dovranno essere indicati sia per la società cedente che per quella che prende in carico i dipendenti i dati dei versamenti rispettivamente operati, con codici particolari. Il sostituto d'imposta presso cui sono passati i dipendenti deve effettuare il versamento delle imposte a seguito di assistenza fiscale separatamente rispetto al versamento delle stesse imposte dovute per i dipendenti già in forza presso di lui.

Versamento Irpef – Cedolare secca

In merito al versamento dell'Irpef e della cedolare secca risultante dalle operazioni di conguaglio dovranno essere utilizzati i seguenti codici tributo:

Codice	Denominazione
4731	Irpef a saldo trattenuta dal sostituto d'imposta
4730	Irpef in acconto trattenuta dal sostituto d'imposta
1057	Imposta sostitutiva all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta
4201	Acconto 20% tassazione separata trattenuto dal sostituto d'imposta
1846	Cedolare secca a saldo trattenuta dal sostituto d'imposta
1845	Cedolare secca in acconto trattenuta dal sostituto d'imposta
1630	Interessi pagamento dilazionato all'Irpef (saldo, prima rata d'acconto, acconto tassazione separata, imposta sostitutiva produttività, cedolare secca)

Versamento addizionali regionale e comunale

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

Codice	Denominazione
3803	Addizionale regionale Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta
3790	Interessi da rateazione addizionale Irpef Regionale
3846	Addizionale Irpef Enti Locali trattenuta dal sostituto d'imposta
3845	Acconto addizionale Irpef Enti Locali trattenuta dal sostituto
3795	Interessi da rateazione addizionale Irpef Enti Locali

I codici 3803 e 3790 vanno utilizzati nella sezione regioni. I codici 3846, 3845 e 3795 vanno utilizzati nella sezione Ici e altri tributi locali. Il periodo di riferimento per i codici 3803 e 3846 è l'anno d'imposta per il quale si effettua il versamento. Per il codice 3845 il periodo di riferimento è sempre l'anno in corso.

In merito al numero delle rate da indicare nel modello F24 nell'ipotesi in cui i pagamenti vengano o meno dilazionati, la circolare n. 83/E del 27 aprile 2000 ha precisato che i dati relativi alla rateazione devono essere inseriti nello spazio *rateazione/regione/prov*. Nell'ipotesi in cui alcuni dipendenti scelgano di rateizzare i loro debiti d'imposta ed altri scelgano di non esercitare tale opzione, il sostituto d'imposta può indifferentemente ad ogni scadenza:

- compilare un rigo del modello F24 per ciascun gruppo di sostituiti che abbiano scelto di pagare in uno stesso numero di rate;
- effettuare un versamento cumulativo per tutti i sostituiti indicando sempre nel campo *rateazione/regione/prov* 0101.

Rimborso imposte erariali, addizionali regionale e comunale

Per compensare, mediante F24, le somme rimborsate risultanti dalle operazioni di conguaglio dovranno essere utilizzati i seguenti codici tributo istituiti con Risoluzione AE n. 13/E:

Codice	Denominazione
1631	Somme a titolo di imposte erariali rimborsate dal sostituto d'imposta
3796	Somme a titolo di addizionale regionale Irpef rimborsate dal sostituto d'imposta
3797	Somme a titolo di addizionale comunale Irpef rimborsate dal sostituto d'imposta

CCNL Metalmeccanici Industria

A seguito dell'accordo del 5 febbraio 2021 tra Federmeccanica, Assistal con Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil con il mese di giugno 2022 scatta il secondo aumento contrattuale per gli addetti al CCNL dell'Industria Metalmeccanica e della installazione impianti, nonché l'aumento della contribuzione Cometa per i lavoratori di nuova adesione con età inferiore a 35 anni.

Nuovi minimi retributivi

Dal 1/6/2022 sono previsti i seguenti nuovi minimi retributivi (ved. Circolare n. 6/2021)

Livello	Dal 1/6/2022	Dal 1/6/2023	Dal 1/6/2024
D1	1.509,07	1.530,86	1.559,11
D2	1.673,45	1.697,62	1.728,95
C1	1.709,60	1.734,29	1.766,30
C2	1.745,75	1.770,96	1.803,64
C3	1.869,64	1.896,64	1.931,64
B1	2.003,99	2.032,93	2.070,45
B2	2.149,95	2.181,00	2.221,25
B3	2.400,22	2.434,88	2.479,81
A1	2.457,72	2.493,21	2.539,22

Previdenza complementare

A decorrere dal 1 giugno 2022 per i lavoratori di nuova adesione al fondo COMETA, con età inferiore ai 35 anni, la contribuzione a carico del datore di lavoro sarà pari a 2,20% dei minimi contrattuali.

UNO La quota totale, dalla quale si ricava, per differenza con la quota dipendente, quella aziendale, passa quindi da 3,20 (2,00 + 1,20) a 3,40 (2,20 + 1,20).

Contributi sociali / Modifica

Generale Info DM10 Elenco

Codice: **000023**
Descrizione: Impiegati industria fino 15 dip. + COMETA 2 + 1,2

Descrizione	IVS	Add. IVS	Tipo calcolo	Base di calcolo	Percentuale o Valore		N.C.	Ente	Contributi Solidarietà	
					Totale	Dipendente			%	Ente Versamento
FPLD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	%	Imponibile C.S.	33.000	9.190	1			
Add IVS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	%	Imponibile C.S.	1.000	1.000	1			
CIG ord.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	%	Imponibile C.S.	1.700					
Maternità	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	%	Imponibile C.S.	0.460					
Altri	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	%	Imponibile C.S.	4.290					
ex CUAF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	%	Imponibile C.S.	-1.800					
COMETA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	%	Retrib. utile T.F.R.	3.400	1.200	2	0000014	COMETA	10,000
MetaSalute	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Forfait		13.000		3	0000020	METASALUTE	10,000

41,050 10,390 Ente contr. sol.:

Contributo aggiuntivo NASpl Ordinario: 1,400
Incremento per rinnovo:

Fondo garanzia TFR: 0,200

Indennità di trasferta e reperibilità

Dal 1/6/2022 le indennità di trasferta sono le seguenti:

Tipologia	Importo
Trasferta intera	44,47
Quota pasto pranzo o cena	11,97
Quota pernottamento	20,53

Dal 1/6/2022 le indennità di reperibilità sono le seguenti:

Livello	16 h (gg lavorato)	24 h (gg lavorato)	24 h (festive)	6 gg	6 gg con festivo	6 gg con festivo e gg libero
D1 – D2 – C1	4,99	7,51	8,11	32,46	33,06	35,58
C2 – C3	5,95	9,33	10,01	39,08	39,76	43,14
Superiore al B1	6,83	11,24	11,83	45,39	45,98	50,39

Flexible benefits

L'importo del **valore dei beni e servizi è pari a € 200.00**, e tali beni e servizi andranno utilizzati entro il 31 maggio dell'anno successivo. Tali servizi spettano ai lavoratori che abbiano superato il periodo di prova e siano in forza al 1° giugno di ciascun anno o che siano assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno con contratto a tempo indeterminato; oppure con contratto a tempo determinato con almeno 3 mesi di anzianità di servizio, anche non consecutivi, maturati nel corso di ciascun anno (1° gennaio - 31 dicembre).

Non spettano ai lavoratori che si trovino in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° giugno–31 dicembre di ciascun anno.

Si specifica che per i lavoratori part-time i valori definiti non sono riproporzionabili.

Tali importi sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell'azienda e possono essere destinati, di anno in anno, al Fondo Cometa o al Fondo MetaSalute secondo regole e modalità previste dai rispettivi Fondi.

Nell'accordo integrativo vengono forniti **esempi dei beni e servizi di welfare** che potranno essere forniti: dai **corsi di formazione a beni ricreativi come abbonamenti a pay tv o a riviste, attività culturali, attività sportive, servizi di assistenza domiciliare o servizi sanitari** come visite specialistiche e check up sanitari, **fino a pellegrinaggi religiosi**, e ai beni in natura **come carburante, ricariche telefoniche o servizi di trasporto collettivo**.

Elemento perequativo

Ai lavoratori in forza al 01.01 di ogni anno, nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello e che nel corso dell'anno precedente abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal CCNL, è corrisposta, a titolo perequativo, con la retribuzione di giugno una cifra annua pari a **€ 485,00**.

Deve trattarsi quindi di lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi soggetti a contribuzione erogati in aggiunta ai minimi contrattuali. Se la somma di tali elementi, corrisposti nel 2021, è inferiore al valore di € 485, il datore di lavoro è tenuto ad erogare la differenza tra il valore dell'Elemento Perequativo e tali elementi.

Per i lavoratori assunti in corso del 2021 l'Elemento Perequativo è assunto in funzione della durata del rapporto di lavoro dell'anno, in dodicesimi, conteggiando la frazione di mese superiore a 15 giorni come mese intero.

L'importo da corrispondere a titolo di Elemento Perequativo è omnicomprensivo e non incidente sul Tfr, mentre rientra a pieno titolo nella base di calcolo dell'imponibile previdenziale e nell'imponibile fiscale soggetto a tassazione ordinaria.

UNO Nell'anagrafica Voci di calcolo può essere utilizzata una voce ad hoc per l'Elemento perequativo: se tutti i dipendenti ne hanno diritto per l'intero importo è possibile selezionare, nel campo Proponi base, l'opzione 'Valore automatico' da impostare pari a € 485; viceversa va inserito il singolo importo direttamente nel cedolino e il campo proponi base è impostato pari a 'Nulla'.

Voci di calcolo / Modifica

Generale | Contributi | Conto contabile | Elenco

Codice: **LAV.14** Descrizione: ELEMENTO PEREQUATIVO METALMECCANICI Copia voce di calcolo

% Maggiorazione: 100,000 Tipo calcolo: Competenze Emolumento di produttività Stampa cedolino

Tipo voce: Ore/gg per Base Solo importo Ore/gg Base ed Importo manuali
Arrotondam. Importo: Arrotondam. ore/gg.:

Proporz base: Nulla Retribuzione Imponibile Contrib. Sociali Imponibile IRPEF Imponibile Cassa Edile Assegno Nucleo Familiare Valore automatico

Valore unitario automatico: 485,00000

Ferie/Permessi/Ratei: Tipo ore cassa edile: T.F.R.:

F24 Codice tributo: Anno riferimento precedente

Percentuali

Contributi sociali: 100
IRPEF: 100
Casse Edile:
T.F.R.: Rateo
Costo: 100

Opzioni

Separazione imponibili IRPEF
 Tassazione Separata
 Imponibile malattia
 Ripartizione part-time
 Somma al totale lordo
 Imponibile solidarietà %
 Erogazioni variabili decontribuibili
 Sgravio contributivo
 Sgravio fiscale

Contratto Edilizia Industria Milano

A seguito dell'accordo del 24 maggio 2022 tra Assimpredil ANCE e le Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori è stato stabilita la reintroduzione dell'Elemento Variabile della Retribuzione

Elemento Variabile Retribuzione

Le imprese che applicano il CCNL Edilizia Industria della Provincia di Milano Lodi e Monza Brianza dovranno corrispondere l'E.V.R. a partire dalla retribuzione di giugno 2022, retribuzione nella quale dovranno essere inseriti anche gli arretrati da gennaio 2022.

L'importo E.V.R. sarà assoggettato e tassazione ordinaria in luogo di quella sostitutiva del 10%.

L'importo dell'Elemento Variabile della Retribuzione è stabilito nella misura del 4% dei minimi tabellari vigenti alla data del 1 luglio 2018. Non deve essere erogato sulle mensilità supplementari.

Livello	Minimi orari al 1 luglio 2018	E.V.R. 4%
C4 – Caposquadra IV livello	6,96	0,28
O4 – IV livello	6,96	0,28
C3 – Caposquadra specializzato	6,47	0,26
O3 – Operaio specializzato	6,47	0,26
C2 – Caposquadra qualificato	5,82	0,23
O2 – Operaio qualificato	5,82	0,23
O1 – Operaio comune	4,97	0,20
Impiegati 7° livello (1° super)	1.720,71	68,83
Impiegati 6° livello (1° cat)	1.548,63	61,95
Impiegati 5° livello (2° cat)	1.290,52	51,62
Impiegati 4° livello (3° cat ass/tec)	1.204,51	48,18
Impiegati 3° livello (3° cat)	1.118,46	44,74
Impiegati 2° livello (4° cat)	1.006,62	40,26
Impiegati 1° livello (4° cat 1 impiego)	860,36	34,41

Per le aziende per la quali emerga un confronto a livello aziendale riguardanti il triennio 2021/2019 in rapporto al precedente triennio 2020/2018 relativi a:

- ore denunciate in Cassa Edile al netto delle ore di Cassa Integrazione Guadagni
- volume d'affari, come rilevabile dalle dichiarazioni annuali

dove almeno uno di tali parametri sia negativo, l'applicazione dell'E.V.R. non avverrà in misura piena ma nella misura del 65%. Il valore dell'EVR ridotto sarà quindi il seguente:

Livello	Minimi orari al 1 luglio 2018	E.V.R. 65% del 4%
C4 – Caposquadra IV livello	6,96	0,18
O4 – IV livello	6,96	0,18
C3 – Caposquadra specializzato	6,47	0,17
O3 – Operaio specializzato	6,47	0,17
C2 – Caposquadra qualificato	5,82	0,15
O2 – Operaio qualificato	5,82	0,15
O1 – Operaio comune	4,97	0,13
Impiegati 7° livello (1° super)	1.720,71	44,74
Impiegati 6° livello (1° cat)	1.548,63	40,26
Impiegati 5° livello (2° cat)	1.290,52	33,55
Impiegati 4° livello (3° cat ass/tec)	1.204,51	31,32
Impiegati 3° livello (3° cat)	1.118,46	29,08
Impiegati 2° livello (4° cat)	1.006,62	26,17
Impiegati 1° livello (4° cat 1 impiego)	860,36	22,37

Per queste aziende con applicazione EVR in misura ridotta si rende inoltre necessario l'invio ad Assimpredil e alla Cassa Edile di Milano di un'autodichiarazione, redatta su modello conforme a quello allegato alla presente circolare unitamente alla relativa documentazione probatoria via PEC certificata a:

- assimpredil.sindacali@pec.ance.it
- datorilavoro@cassaedilemilano.legalmail.it

Per poter verificare il parametro "Ore denunciate in Cassa Edile" è stato predisposto uno specifico report nel portale di Cassa Edile. Accedendo nell'Area privata, "servi on -line" si deve attivare l'estratto conto nel menù rendimenti, e all'interno di quest'ultimo la funzione "E.V.R.". La procedura restituisce il risultato di cui sotto indicando la positività del parametro (applicazione E.V.R. al 100% se contemporaneamente risulta positivo anche il valore del volume d'affari IVA), ovvero la negatività (applicazione E.V.R. al 65% indipendentemente dai valori emersi nelle dichiarazioni annuali IVA).

Estratto conto ore denunciate ai fini EVR

Anno Cassa Edile (01/10 - 30/09)	2018	2019	2020	2021
Somma ore annuali (*)	14.722,00	16.362,00	14.172,00	22.296,00

Tabella confronto ore triennali (*)		
Totale ore triennio dal 2018 al 2020	Totale ore triennio dal 2019 al 2021	Esito
45.256,00	52.830,00	Positivo

Qualora l'esito del confronto tra i due trienni fosse negativo, l'EVR può essere erogato in misura ridotta (pari al 65% della misura intera), salvo la verifica dell'ulteriore requisito previsto (volume d'affari IVA).

Dati estratti dagli archivi di Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza in data 31/05/2022

(*) al netto delle ore di Cassa Integrazione Guadagni

UNO Nella tabella livelli contrattuali del CCNL Edilizia Industria Milano dovrà quindi essere inserito l'Elemento Variabile della Retribuzione associato ai minimi fino al 30/06/2023. Successivamente al 30/06/2023 ci sarà un periodo di sei mesi con cambio minimi contrattuali e mantenimento del medesimo EVR (nella sua interezza o al 65% in funzione della misurazione dei parametri aziendali di cui sopra).

Si rende quindi necessario introdurre una nuova scadenza, quella del 31/12/2023, ovvero quella di scadenza del Contratto Collettivo Provinciale di Milano, comprendente il valore EVR.

Livelli Contrattuali / Modifica

Generale | Ratei | Elenco

Codice: **000010**
Descrizione: EDILIZIA INDUSTRIA MILANO

Altre info

Divisore orario: 173 Contratto INPS: F012 (codice UniEMens) LUL Gestione presenza = P
Divisore giorni: 25 Contratto RS:
Orario settimanale: 40,00 Codice MUT: 01-Industria

Codici elementi livello contrattuale

Elemento maggiorazione caposquadra: 08
Elemento variabile della retribuzione: 05

1: PAGA BASE	5: E.V.R.
2: IND. CONT.	6: I.V.C.
3: EDR 7/92	7: PREMIO PR.
4: IND. TERR.	8: MAGG. C/S

Codici elementi dipendente

Elemento superminimo orario: 01 Elemento cottino:
Elemento superminimo mensile:

1: SUPERMINIMO	5: IND. TRASP.
2: PREMIO PROD.	6: FUT.AUMENTI
3: SCATTI ANZ.	7: <input type="text"/>
4: IND. MENSA	8: <input type="text"/>

Livello	Descrizione	Sigla	Periodo di prova	Validità (fino al)	Val. mensili al	30-06-2023	9,86000
001	OPERAIO COMUNE	01		28-02-2022	PAGA BASE	5,48000	
002	OPERAIO QUALIFICATO	02		30-06-2023	IND. CONT.	3,02000	
003	OPERAIO SPECIALIZZATO	03		31-12-2023	EDR 7/92		
004	OPERAIO 4 LIVELLO	04		30-06-2024	IND. TERR.	1,16000	
01^	IMPIEGATO 4^ CAT. 1^ impiego	I1			E.V.R.	0,20000	
02^	IMPIEGATO 4^ CAT.	I2			I.V.C.		
03^	IMPIEGATO 3^ CAT.	I3			PREMIO PR.		
04^	IMPIEGATO 4^CAT. liv. Assistente Tecnico	I4			MAGG. C/S		
05^	IMPIEGATO 5^ LIV. 2^ CAT.	I5					

UNO La modifica della retribuzione nella tabella Livelli contrattuali non determina automaticamente l'inserimento dei valori in Pagina Retribuzione dell'Anagrafica Personale, se la retribuzione del mese di giugno è già stata calcolata.

Attenzione: il calcolo della retribuzione di giugno è già stato eseguito e memorizzato in Anagrafica Personale per tutti quei dipendenti (impiegati) per i quali è stato creato il cedolino della quattordicesima (mese calendario 06).

In questo caso sarà necessario effettuare un ricalcolo della retribuzione agendo sul Bottone calcola in riferimento al mese di giugno 2022.

Anno	Mese	Periodo
2020	01	Gennaio 01-01-2022 31-01-2022
2021	02	Febbraio 01-02-2022 28-02-2022
2022	03	Marzo 01-03-2022 31-03-2022
	04	Aprile 01-04-2022 30-04-2022
	05	Maggio 01-05-2022 31-05-2022
	06	Giugno 01-06-2022 30-06-2022

Retribuzione: 2.442,960000

Elementi livello contrattuale

<input type="checkbox"/>	PAGA BASE	1.326,31000
<input type="checkbox"/>	IND. CONT.	521,250000
<input type="checkbox"/>	EDR 7/92	10,330000
<input type="checkbox"/>	IND. TERR.	
<input type="checkbox"/>	E.V.R.	48,180000
<input type="checkbox"/>	I.V.C.	
<input type="checkbox"/>	PREMIO PR.	261,620000
<input type="checkbox"/>	MAGG. C/S	

Elementi dipendente

<input type="checkbox"/>	SUPERMINIMO	
<input type="checkbox"/>	PREMIO PROD.	
<input type="checkbox"/>	SCATTI ANZ.	48,100000
<input checked="" type="checkbox"/>	IND. MENSA	145,610000
<input checked="" type="checkbox"/>	IND. TRASP.	81,560000
<input type="checkbox"/>	FUT.AUMENTI	
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		

UNO Nell'Anagrafica Voci di calcolo esistono già le voci DEC.10 e DEI.10 dedicate all'Elemento Variabile della Retribuzione. La voce di calcolo EVR non deve essere, per espressa previsione contrattuale, soggetta a tassazione sostitutiva 10%.

Voci di calcolo / Modifica

Generale Contributi Conto contabile Elenco

Codice: **DEC.10** Descrizione: ELEMENTO VARIABILE RETRIBUZIONE Copia voce di calcolo

% Maggiorazione: 100.000 Tipo calcolo: Competenze Emolumento di produttività Stampa cedolino

Tipo voce: Ore/gg per Base Solo importo Ore/gg Base ed Importo manuali
Proponi base: Nulla Retribuzione Imponibile Contrib. Sociali Imponibile IRPEF Imponibile Cassa Edile Assegno Nucleo Familiare Valore automatico
Divisore base cedolino: Uno
Incremento base:
Limite massimo base:

Limite min ore/gg.: Limite max ore/gg.:
Arrotondam. ore/gg.: Arrotondam. Importo:

Ferie/Permessi/Ratei/BNC: Tipo ore cassa edile: T.F.R.:

F24 Codice tributo: Anno riferimento precedente

Contratto collettivo: 000010 EDILIZIA INDUSTRIA MILANO

Percentuali Contributi sociali: 100 IRPEF: 100 Casse Edile: T.F.R.: Rateo Costo: 100

Opzioni Separazione imponibili IRPEF Tassazione Separata Imponibile malattia Ripartizione part-time Somma al totale lordo Imponibile solidarietà % Erogazioni variabili decontribuibili Sgravio contributivo Sgravio fiscale

PAGA BASE SUPERMINIMO
 IND. CONT. PREMIO PROD.
 EDR 7/92 SCATTI ANZ.
 IND. TERR. IND. MENSA
 E.V.R. IND. TRASP.
 I.V.C. FUT. AUMENTI
 PREMIO PR.
 MAGG. C/S

Voci di calcolo / Modifica

Generale Contributi Conto contabile Elenco

Codice: **DEI.10** Descrizione: ELEMENTO VARIABILE RETRIBUZIONE IMPIEGATI Copia voce di calcolo

% Maggiorazione: 100.000 Tipo calcolo: Competenze Emolumento di produttività Stampa cedolino

Tipo voce: Ore/gg per Base Solo importo Ore/gg Base ed Importo manuali
Proponi base: Nulla Retribuzione Imponibile Contrib. Sociali Imponibile IRPEF Imponibile Cassa Edile Assegno Nucleo Familiare Valore automatico
Divisore base cedolino: Giornaliero contrattuale
Incremento base:
Limite massimo base:

Limite min ore/gg.: Limite max ore/gg.:
Arrotondam. ore/gg.: Arrotondam. Importo:

Ferie/Permessi/Ratei/BNC: Tipo ore cassa edile: T.F.R.:

F24 Codice tributo: Anno riferimento precedente

Contratto collettivo: 000001 EDILIZIA INDUSTRIA BERGAMO

Percentuali Contributi sociali: 100 IRPEF: 100 Casse Edile: T.F.R.: Rateo Costo: 100

Opzioni Separazione imponibili IRPEF Tassazione Separata Imponibile malattia Ripartizione part-time Somma al totale lordo Imponibile solidarietà % Erogazioni variabili decontribuibili Sgravio contributivo Sgravio fiscale

PAGA BASE SUPERMINIMO
 IND. CONT. PREMIO PROD.
 EDR 7/92 SCATTI ANZ.
 IND. TERR. IND. MENSA
 E.V.R. IND. TRASP.
 I.V.C. IND. NO ORARIO
 PREMIO PR.
 MAGG. C/S

UNO Queste voci di calcolo, associate solo all'elemento EVR, potranno essere inserite nei cedolini mediante i consueti automatismi, dovranno entrare nelle retribuzioni già a partire dal mese di giugno.

Potrebbero essere associate alla tabella Contributi Cassa Edile in pagina Cedolino, ovvero nella tabella Personale - Qualifiche sempre in pagina Cedolino, associandole ai tipi attività lavoro (O, NOT, FOR) e festività.

Cassa edile: 0000022 Cassa Edile MILANO con sgravio APE										
Riga	Voce di calcolo	Valore di riferimento	Tipo attività					Ore/ Giorni	Limite h giornata	Applica a mensilità
			1	2	3	4	5			
5	DEC.10 ELEMENTO VARIABILE R		0 - Or	FS - F	NOT	FOR	...	Ore		Da 1 a 12
10	CAS.01 CASSA EDILE 18,5%	1,00	Ore		Da 1 a 12
20	CAS.02 PERMESSI EDILI 4,95%	1,00	Ore		Da 1 a 12
30	CAS.03 ACCANTONAMENTO C.E.	1,00	Ore		Da 1 a 12
50	CAS.53 CONTRIBUTI INPS C.E. M	1,00	Ore		Da 1 a 12
60	CAS.51 TRATTENUTA CONTRIBL	1,00	Ore		Da 1 a 12
70	CASFSO FONDO SANITARIO NAZII		0 - Or	NOT	FOR	Ore		Da 1 a 12

La stessa cosa per gli impiegati utilizzando la voce DEI.10 con valore riferimento fisso a "25".

Cassa edile: 0000035 CASSA EDILE IMPIEGATI MILANO										
Riga	Voce di calcolo	Valore di riferimento	Tipo attività					Ore/ Giorni	Limite h giornata	Applica a mensilità
			1	2	3	4	5			
10	DEI.10 ELEMENTO VARIABILE R	25,00	Ore		Da 1 a 12
20	CASFSI FONDO SANITARIO NAZII	1,00	Ore		Da 1 a 12

UNO Nel cedolino di giugno 2022 dovranno inoltre essere recuperati gli EVR a partire da gennaio 2022.

Il calcolo delle ore da recuperare per gli operai potrebbe essere estrapolato dalla stampa riepilogo presenze da gennaio a maggio 2022 inserendo come attività Festività e Lavoro Ordinario (diurno e notturno).

Stampa riepilogo presenze

Periodo
 Da anno / mese: 2022 Gennaio
 A anno / mese: 2022 Maggio

Filtri Anagrafica personale
 Unità locale:
 Commessa:
 Da dipendente:
 A dipendente:

Tipo attività

<input checked="" type="checkbox"/> Ordinario	<input type="checkbox"/> Permessi L.104/92	<input type="checkbox"/> Congedo matrimoniale	<input type="checkbox"/> Solidarietà
<input checked="" type="checkbox"/> Notturmo	<input type="checkbox"/> Congedo straordinario	<input type="checkbox"/> Cassa Intemperie	<input type="checkbox"/> Solidarietà ferie
<input type="checkbox"/> Straordinario	<input type="checkbox"/> Malattia	<input type="checkbox"/> Cassa Ordinaria	<input type="checkbox"/> Solidarietà permessi
<input type="checkbox"/> Straordinario notturno	<input type="checkbox"/> Infortunio	<input type="checkbox"/> Cassa Straordinaria	<input type="checkbox"/> Viaggio
<input checked="" type="checkbox"/> Festività	<input type="checkbox"/> Maternità	<input type="checkbox"/> Cassa in deroga	<input type="checkbox"/> Sciopero
<input type="checkbox"/> Ferie	<input type="checkbox"/> Permesso allattamento	<input type="checkbox"/> Formazione	<input type="checkbox"/> Assenza giustificata
<input type="checkbox"/> Permessi	<input type="checkbox"/> Donazione sangue	<input type="checkbox"/> Supplementare	<input type="checkbox"/> Assenza ingiustificata
<input type="checkbox"/> Permessi non retribuiti	<input type="checkbox"/> Banca ore	<input type="checkbox"/> Supplementare notturno	<input type="checkbox"/> Altro

Seleziona tutto Deseleziona tutto Inverti selezione

RIEPILOGO PRESENZE

Data: 28-06-2022

Pag. 1

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	TOT.
O	152,00	160,00	168,00	152,00	176,00								808,00
FS	8,00			16,00									24,00
Totale	160,00	160,00	168,00	168,00	176,00								832,00
O	152,00	160,00	184,00	152,00	176,00								824,00
FS	16,00			16,00	8,00								40,00
Totale	168,00	160,00	184,00	168,00	184,00								864,00

UNO Il recupero delle quote impiegati è il risultato della moltiplicazione dell'Elemento Variabile della Retribuzione per i mesi / frazioni coperti dal rapporto di lavoro.

Si possono utilizzare le due voci di calcolo di seguito esposte:

Voci di calcolo / Modifica

Generale Contributi Conto contabile Elenco

Codice: **DEC.21** Descrizione: EVR MILANO OPERAI RECUPERO 2022 Copia voce di calcolo

% Maggiorazione: 100,000 Tipo calcolo: Competenze Emolumento di produttività Stampa cedolino

Tipo voce: Ore/gg per Base Solo importo Ore/gg Base ed Importo manuali
 Proponi base: Nulla Retribuzione Imponibile Contrib. Sociali Imponibile IRPEF Imponibile Cassa Edile Assegno Nucleo Familiare Valore automatico
 Divisore base cedolino: Uno
 Incremento base:
 Limite massimo base:
 Limite min ore/gg.: Limite max ore/gg.:
 Arrotondam. ore/gg.: Arrotondam. Importo:

Ferie/Permessi/Ratei/BNC: Tipo ore cassa edile: T.F.R.:

F24 Codice tributo: Anno riferimento precedente

Percentuali

Contributi sociali: 100
 IRPEF: 100
 Casse Edile:
 T.F.R.: Rateo
 Costo: 100

Opzioni

Separazione imponibili IRPEF
 Tassazione Separata
 Imponibile malattia
 Ripartizione part-time
 Somma al totale lordo
 Imponibile solidarietà %
 Erogazioni variabili decontribuibili
 Sgravio contributivo
 Sgravio fiscale

Contratto collettivo: 000010 EDILIZIA INDUSTRIA MILANO

PAGA BASE SUPERMINIMO
 IND. CONT. PREMIO PROD.
 EDR 7/92 SCATTI ANZ.
 IND. TERR. IND. MENSA
 E.V.R. IND. TRASP.
 I.V.C. FUT.AUMENTI
 PREMIO PR.
 MAGG. C/S

Voci di calcolo / Modifica

Generale Contributi Conto contabile Elenco

Codice: **DEI.21** Descrizione: EVR MILANO IMPIEGATI RECUPERO 2022 Copia voce di calcolo

% Maggiorazione: 100,000 Tipo calcolo: Competenze Emolumento di produttività Stampa cedolino

Tipo voce: Ore/gg per Base Solo importo Ore/gg Base ed Importo manuali
 Proponi base: Nulla Retribuzione Imponibile Contrib. Sociali Imponibile IRPEF Imponibile Cassa Edile Assegno Nucleo Familiare Valore automatico
 Divisore base cedolino: Uno
 Incremento base:
 Limite massimo base:
 Limite min ore/gg.: Limite max ore/gg.:
 Arrotondam. ore/gg.: Arrotondam. Importo:

Ferie/Permessi/Ratei/BNC: Tipo ore cassa edile: T.F.R.:

F24 Codice tributo: Anno riferimento precedente

Percentuali

Contributi sociali: 100
 IRPEF: 100
 Casse Edile:
 T.F.R.: Rateo
 Costo: 100

Opzioni

Separazione imponibili IRPEF
 Tassazione Separata
 Imponibile malattia
 Ripartizione part-time
 Somma al totale lordo
 Imponibile solidarietà %
 Erogazioni variabili decontribuibili
 Sgravio contributivo
 Sgravio fiscale

Contratto collettivo: 000001 EDILIZIA INDUSTRIA BERGAMO

PAGA BASE SUPERMINIMO
 IND. CONT. PREMIO PROD.
 EDR 7/92 SCATTI ANZ.
 IND. TERR. IND. MENSA
 E.V.R. IND. TRASP.
 I.V.C. IND. NO ORARIO
 PREMIO PR.
 MAGG. C/S

UNO Nel cedolino di giugno saranno presenti entrambe le voci di calcolo, quella di recupero da gennaio a maggio e quella di giugno:

Gestione retribuzioni / Nuovo

Generale Conguaglio C.S. Conguaglio IRPEF Estero ANF Tracciabilità Elenco

Anno: 2022 Mensilità: 06 Giugno Mese: 06 / Data inizio: 01-06-2022 Data fine: 30-06-2022 C.E.: 0000035 Retribuzione: 2.394,86

Matricola: 0000005 VERDI MARIA Qualifica: IMPIEGATO Livello: IMPIEGATO 4^CAT. liv. Assisten % Part-time: 100,00

INPS Ore: 173,0 Giorni: 26 Settimane: 4 INAIL Ore: Giorni: Minimale Giorni: 26 Importo: 1.297,66 Note

Riga	Voci di calcolo	T.C.	Ore/gg	Base	Importo	C.S.	IRPEF	C.E.	T.F.R.	Costo	Conto
10	LAD.01 LAVORO ORDINARIO IMPIEGATI / DIRIGENTI	C	25,00	93,86720	2.346,68	100	100		100	100	
20	DEI.10 ELEMENTO VARIABILE RETRIBUZIONE IMPIEGATI	C	25,00	1,92720	48,18	100	100			100	
30	DEI.21 EVR MILANO IMPIEGATI RECUPERO 2022	C	5,00	48,18000	240,90	100	100			100	
50	CASFSI FONDO SANITARIO NAZIONALE IMPIEGATI	CT	1,00	5,51073	5,51						
60	INC.24 ESONERO CONTRIBUTI L. 234/2021 mensile	C	0,80	2.636,00000	21,09		100				2402030

Indennità trasporti

Operai

A decorrere dal 1 luglio 2022 l'indennità trasporti è elevata da euro 4,26 a **euro 4,42 giornalieri**.

A decorrere dal 1 settembre 2023 l'indennità trasporti è elevata a **euro 4,82 giornalieri**.

UNO La voce di calcolo Indennità di Trasporto di Milano per gli operai deve essere adeguata al nuovo minimo giornaliero

The screenshot shows the 'Voci di calcolo / Modifica' window with the following settings:

- Codice:** IND.05 | **Descrizione:** INDENNITA' TRASPORTO MI
- % Maggiorazione:** 100,000 | **Tipo calcolo:** Competenze
- Stampa cedolino:**
- Tipo voce:** Ore/gg per Base
- Proponi base:** Valore automatico
- Valore unitario automatico:** 4,42000
- Ferie/Permessi/Ratei/BNC:** | **Tipo ore cassa edile:** [] | **T.F.R.:** []
- F24** | **Codice tributo:** [] | **Anno riferimento precedente:**

Impiegati

A decorrere dal 1 luglio 2022 l'indennità trasporti è elevata da euro 81,56 a **euro 84,13 mensili**.

A decorrere dal 1 settembre 2023 l'indennità trasporti è elevata a **euro 90,56 mensili**.

UNO La modifica va effettuata direttamente nella Pagina Retribuzione dell'Anagrafica Personale

The screenshot shows the software interface with the following data:

Anno	Mese	Periodo
2022	07	01-07-2022 - 31-07-2022

Elementi livello contrattuale	Valore
PAGA BASE	1.326,31000
IND. CONT.	531,580000
EDR 7/92	
IND. TERR.	
E.V.R.	48,180000
I.V.C.	
PREMIO PR.	261,620000
MAGG. C/S	

Elementi dipendente	Valore
SUPERMINIMO	
PREMIO PROD.	
SCATTI ANZ.	
<input checked="" type="checkbox"/> IND. MENSA	152,680000
<input checked="" type="checkbox"/> IND. TRASP.	84,130000
<input type="checkbox"/> FUT.AUMENTI	

Indennità mensa

Operai

A decorrere dal 1 luglio 2022 l'indennità mensa è elevata a **euro 9,50 giornalieri**.

A decorrere dal 1 settembre 2023 l'indennità mensa è elevata a **euro 10,00 giornalieri**.

UNO La voce di calcolo Indennità di Mensa di Milano per gli operai deve essere adeguata al nuovo minimo giornaliero, in particolare la voce di calcolo contenente la quota di indennità mensa soggetta a prelievo contributivo e fiscale, ovvero quella eccedente l'importo di euro 5,29.

Impiegati

A decorrere dal 1 luglio 2022 l'indennità mensa è stabilita in **euro 152,68 mensili**.

A decorrere dal 1 settembre 2023 l'indennità mensa è elevata a **euro 160,78 mensili**.

UNO La modifica va effettuata direttamente nella Pagina Retribuzione dell'Anagrafica Personale

Anno	Mese	Periodo
2015	01 Gennaio	01-01-2022 31-01-2022
2016	02 Febbraio	01-02-2022 28-02-2022
2017	03 Marzo	01-03-2022 31-03-2022
2018	05 Maggio	01-05-2022 31-05-2022
2019	06 Giugno	01-06-2022 30-06-2022
2020	07 Luglio	01-07-2022 31-07-2022
2021		
2022		

Elementi livello contrattuale	Valore	Elementi dipendente	Valore
<input type="checkbox"/> PAGA BASE	1.326.31000	<input type="checkbox"/> SUPERMINIMO	
<input type="checkbox"/> IND. CONT.	531.580000	<input type="checkbox"/> PREMIO PROD.	
<input type="checkbox"/> EDR 7/92		<input type="checkbox"/> SCATTI ANZ.	
<input type="checkbox"/> IND. TERR.		<input checked="" type="checkbox"/> IND. MENSA	152.680000
<input type="checkbox"/> E.V.R.	48.180000	<input checked="" type="checkbox"/> IND. TRASP.	84.130000
<input type="checkbox"/> I.V.C.		<input type="checkbox"/> FUT.AUMENTI	
<input type="checkbox"/> PREMIO PR.	261.620000	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> MAGG. C/S		<input type="checkbox"/>	

Contribuzione e prestazione straordinaria 2022

Le parti sociali con accordo aggiuntivo al CCPL Milano del 24 maggio 2022 hanno introdotto un contributo temporaneo, straordinario, mensile a carico delle imprese volto a finanziare una prestazione straordinaria a favore degli operai, anche non più attivi, che abbiano maturato presso la Cassa Edile di Milano ore di lavoro effettivo nell'anno 2020.

In particolare l'ammontare lordo della prestazione sarà pari a:

- a) € 125,00 tra 500 e 1.000 ore di effettivo lavoro;
- b) € 250,00 oltre 1.000 ore di effettivo lavoro.

Il contributo straordinario sarà dovuto a partire dalla denuncia di maggio fino a quella di ottobre 2022. Il contributo deve essere versato per ogni operaio in forza sulle ore mensili effettivamente lavorate e calcolato su paga base, contingenza e indennità territoriale.

Il contributo è diversificato in:

- a) per imprese senza sgravio APE (requisiti A) pari al 2,00%;
- b) per imprese con sgravio APE (requisiti B) pari al 1,00%.

UNO La tabella contributiva della Cassa Edile Milano deve essere modificata inserendo la nuova contribuzione straordinaria. Nell'esempio la tabella contribuzioni per imprese con sgravio APE (requisiti B).

Cassa edile / Modifica

Generale Cedolino Elenco

Cassa edile: **000005** Cassa Edile MILANO con sgravio A.P.E.

Accantonamento % Ordinaria: **14,200**

Voce	Descrizione	% Ordinaria
CAS.03	ACCANTONAMENTO C.E. 14,2%	

Contributi		Malattia		Infortunio	
Descrizione	% dipendente	% azienda	Tipo contributo	Tipo imponibile	Contributo spese sanitarie
Fondo sicurezza		0,18000	Cassa edile	Cassa edile	<input type="checkbox"/>
Adesione territoriale contrat	0,74100	0,74100	Cassa edile	Cassa edile	<input type="checkbox"/>
Adesione nazionale contrat	0,22200	0,22200	Cassa edile	Cassa edile	<input type="checkbox"/>
Previdenze sociali	0,37500	1,87500	Cassa edile	Cassa edile	<input type="checkbox"/>
Fondo prepensionamenti		0,20000	Cassa edile	Cassa edile	<input type="checkbox"/>
Fondo Nazionale Sanitario		0,60000	FSN	CE ore lavorate	<input checked="" type="checkbox"/>
Fondo incentivo occupazione		0,10000	F.do Occupazione	CE ore lavorate	<input type="checkbox"/>
Contributo imprese Fuori Prov.		1,30000	ANCE fuori provincia	Cassa edile	<input type="checkbox"/>
Contributo straordinario 2022		1,00000	Cassa edile	CE ore lavorate	<input type="checkbox"/>

1,33800 10,96800

Contributo minimo APE: **47,00** Voce per base imponibile FSN: **CAS.IM**

Una tantum impiegati

Le parti sociali con accordo aggiuntivo al CCPL Milano del 24 maggio 2022 hanno concordato agli impiegati in forza presso l'impresa una somma forfettaria lorda, *una tantum*, per mancati incrementi salariali riconducibili al ritardato rinnovo del contratto territoriale, come di seguito definita:

- qualora l'impiegato possa vantare almeno 6 mesi di anzianità di servizio nell'anno 2020 presso la medesima impresa erogante: **€ 250,00**;
- qualora l'impiegato possa vantare meno di 6 mesi di anzianità di servizio nell'anno 2020 presso la medesima impresa erogante: **€ 41,66 per ciascun mese intero di anzianità di servizio**, considerando per mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.

Tale somma dovrà essere erogata dall'impresa in un'unica soluzione entro e non oltre il 30 novembre 2022.

UNO *Nell'anagrafica Voci di calcolo creare una voce a valore fisso pari a € 250,00 da inserire nel cedolino degli impiegati con almeno 6 mesi di anzianità di servizio nel 2020. Trattandosi di una tantum per il recupero dei mancati incrementi retributivi riferibili a periodi d'imposta progressi, la somma è soggetta a tassazione separata.*

Voci di calcolo / Modifica

Generale Contributi Conto contabile Elenco

Codice: UNA.03 Descrizione: UNA TANTUM RINNOVO CCPL MI IMPIEGATI Copia voce di calcolo

% Maggiorazione: 100,000 Tipo calcolo: Competenze Emolumento di produttività Stampa cedolino

Tipo voce: Ore/gg per Base Solo importo Ore/gg Base ed Importo manuali

Proponi base: Nulla Retribuzione Imponibile Contrib. Sociali Imponibile IRPEF Imponibile Cassa Edile Assegno Nucleo Familiare Valore automatico

Arrotondam. ore/gg.: Arrotondam. Importo: Valore unitario automatico: 250,00000

Ferie/Permessi/Ratei/BNC: Tipo ore cassa edile: T.F.R.:

F24 Codice tributo: Anno riferimento precedente

Percentuali

Contributi sociali: 100 IRPEF: 100 Casse Edile: T.F.R.: Rateo Costo: 100

Opzioni

Separazione imponibili IRPEF Tassazione Separata Imponibile malattia Ripartizione part-time Somma al totale lordo Imponibile solidarietà % Erogazioni variabili decontribuibili Sgravio contributivo Sgravio fiscale

UNO Per gli impiegati con meno di 6 mesi di anzianità di servizio nel 2020, la voce di calcolo a gestione manuale può essere impostata come segue.

The screenshot shows the 'Voci di calcolo / Modifica' window with the following configuration:

- Generale:** Codice: **UNA.04**, Descrizione: **UNA TANTUM RINNOVO CCPL MI IMPIEGATI frazionata**, Copia voce di calcolo (button).
- Conto contabile:** % Maggiorazione: **100.000**, Tipo calcolo: **Competenze**, Emolumento di produttività, Stampa cedolino.
- Conto contabile:** Tipo voce: Ore/gg per Base, Solo importo, Ore/gg Base ed Importo manuali. Proponi base: Nulla, Retribuzione, Imponibile Contrib. Sociali, Imponibile IRPEF, Imponibile Cassa Edile, Assegno Nucleo Familiare, Valore automatico. Valore unitario automatico: **41,66000** (circled).
- Conto contabile:** Limite min ore/gg: [], Limite max ore/gg: [], Arrotondam. ore/gg: [v], Arrotondam. Importo: [v].
- Conto contabile:** Ferie/Permessi/Ratei/BNC: [v], Tipo ore cassa edile: [v], T.F.R.: [v].
- F24:** Codice tributo: [], Anno riferimento precedente.
- Percentuali:** Contributi sociali: **100**, IRPEF: **100**, Casse Edile: [], T.F.R.: [], Rateo, Costo: **100**.
- Opzioni:** Separazione imponibili IRPEF, T assazione Separata, Imponibile malattia, Ripartizione part-time, Somma al totale lordo, Imponibile solidarietà % [], Erogazioni variabili decontribuibili, Sgravio contributivo, Sgravio fiscale.

Rivalutazione TFR: coeff. di maggio 2022

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del TFR maturato nel periodo compreso tra il 15 maggio 2022 e il 14 giugno 2022 è pari a 110,6.

UNO *Inserire nella tabella Indici ISTAT delle Tabelle Anagrafiche il valore nel mese MAGGIO dell'anno 2022.*

L'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

**Davide Conti
 conti@licon.it**

